



COMUNE DI CASALBORDINO

Provincia di Chieti

Partita I.V.A. 00234500692

www.casalbordino.gov.it

☎ 0873/92191

ORDINANZA N. 000028

Lì: 01.05.2021

Prot. n. 6983 del 01.05.2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA ELENA FINO AL 06.05.2021

IL SINDACO

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 oltre all'Art. 1, comma 1, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020 n. 248, che modifica l'art. 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 gennaio 2021, nei quali si prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto;

DATO ATTO che con l'evoluzione epidemiologica del COVID-19 e dell'incremento dei casi in diverse località italiane, il Governo ha inteso adottare una serie di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 contenute nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265;

TENUTO CONTO che il Servizio Siesp della Azienda Sanitaria 02 Lanciano-Vasto-Chieti ha comunicato, per le vie brevi, una positività tra il personale della Scuola materna Regina Elena;

VALUTATO che in questo particolare momento di emergenza l'interesse/dovere alla prevenzione e alla tutela della incolumità e salute, assume carattere rilevante rispetto alle altre esigenze pubbliche,

LETTE le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" DM 39 del 26.06.2020;

RITENUTO opportuno, al consentire la sanificazione dei locali interessati in data 03.05.2021 e la verifica delle condizioni di salute del personale della stessa Scuola Materna;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. **LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA ELENA DI CASALBORDINO** fino al **06 maggio 2021** al fine di consentire di porre in essere gli interventi di sanificazione previsti dal Ministero dell'Istruzione con le Linee Guida "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" DM 39 del 26.06.2020 (sanificazione e igienizzazione ambienti);
2. **LA RIPRESA DELLA ATTIVITA' DIDATTICA PER TUTTE LE SCUOLE INTERESSATE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, E' DISPOSTA PER VENERDI' 07.05.2021** salvo la necessità di adottare ulteriori provvedimenti successivi;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza;

DISPONE LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- Al Dirigente Scolastico della Scuola paritaria
- Al Presidente della Provincia di Chieti;
- Al Prefetto di Chieti;
- Alla ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casalbordino per giorni 15;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
Dr. MARINUCCI FILIPPO